

N. 7326 di rep.

N. 3851 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove),

il giorno 16 (sedici)

del mese di aprile,

alle ore 9,31

in Milano, Via Monte di Pietà n. 8.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **GROS Pietro Gian Maria**, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica in Torino, Piazza San Carlo n. 156, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata:

**"Intesa Sanpaolo S.p.A."**

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 9.085.534.363,36 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "ISP" o la "Società Incorporante" o anche solo la "Società"),

mi chiede di far constare, per quanto riguarda il **secondo punto** dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

(omissis)

2. *Fusione per incorporazione di Banca Prossima S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.*

(omissis).

Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio (che ha già trattato il primo punto in agenda oggetto di separata verbalizzazione) si svolge, per quanto riguarda la trattazione del **secondo punto** dell'ordine del giorno, come segue.

Presiede la riunione, ai sensi di statuto, il Componente nella sua predetta veste, il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in questi giorni, luogo ed ore ai sensi di statuto, con avviso inviato in data 11 aprile 2019 a mezzo posta elettronica per discutere e deliberare, tra l'altro, anche sull'argomento sopra riprodotto;

- oltre ad esso Componente sono presenti tutti gli altri Consiglieri: MESSINA (videocollegato), MANGIAGALLI, GAFFEO, CO-

LOMBO, ZOPPO, MOTTA, PISANI, COSTA, CARBONATO, LOCATELLI, PICCA, POMODORO, GORNO TEMPINI, GALLO, CERUTI, CORNELLI (videocollegata), ZAMBONI e MAZZARELLA.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ai sensi di legge e di statuto, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sull'argomento posto al **secondo punto** dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

\*\*\*

Il Presidente ricorda innanzitutto che l'art. 18.2.2 m) dello Statuto sociale vigente attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in merito alle fusioni nei casi di cui all'art. 2505 del codice civile, e che la delibera odierna rientra in questa fattispecie.

Quindi il Presidente, anche richiamando la Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile e dell'art. 70 del Regolamento Emittenti, copia della quale si allega al presente atto sotto "A", presenta ed illustra il progetto di fusione per l'incorporazione nella deliberante Società di "**Banca Prossima S.p.A.**", con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10, capitale sociale Euro 82.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05836420967, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1856777, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "BP" o la "**Società Incorporanda**"), un esemplare del quale si allega al presente verbale sotto "B".

In particolare, prosegue il Presidente, la proposta fusione avverrà:

- sulla base delle situazioni patrimoniali rappresentate dal progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante del 26 febbraio 2018 e dal bilancio al 31 dicembre 2018 approvato dall'assemblea di BP del 22 marzo 2018;
- con annullamento, senza concambio, di tutte le n. 114.244.000 azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale della Società Incorporanda e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile ("*Incorporazione di società interamente possedute*").

Quanto all'*iter* procedurale, il Presidente comunica e precisa che:

- il Progetto, ottenuta in data 21 dicembre 2018 con prot. N. ECB-SSM-2018-ITISP-46, l'autorizzazione della Banca Centrale Europea (del cui originale, scritto in lingua inglese, si allega al presente verbale sotto "C", in copia conforme all'o-

originale redatta su supporto analogico, il verbale di asseverazione di traduzione in lingua italiana in data 26 marzo 2019 n. 8.201 di rep. notaio Remo Maria Morone di Torino), è stato depositato presso i Registri delle Imprese competenti (i.e. il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino per la Società Incorporante e il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi per la Società Incorporanda), in uno con la citata autorizzazione, e quindi negli stessi iscritto, sia per quanto concerne ISP sia per quanto concerne BP, in data 29 marzo 2019;

- il Progetto, in uno con la restante documentazione di cui all'art. 2501-septies del codice civile, in quanto applicabile, è stato depositato presso le sedi delle società partecipanti alla fusione sin dal 27 marzo 2019, nonché messo a disposizione sul sito di ISP e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)); della messa a disposizione è stato dato annuncio in pari data con comunicato stampa pubblicato sul sito della Società;

- in data 28 marzo 2019 è stato pubblicato, rispettivamente sul sito della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'avviso recante l'informazione in ordine al deposito del Progetto presso il Registro delle Imprese e alla attivazione della procedura prevista per l'assunzione della delibera di fusione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 18.2.2 m) dello statuto della Società medesima;

- ai sensi dell'art. 2505 del codice civile non si è resa necessaria, per le ragioni già esposte, la Relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile, e non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5 del codice civile;

- non esistono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, che attribuiscono il diritto di voto nelle società partecipanti alla fusione.

Il Presidente segnala inoltre che:

- non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2501-bis del codice civile;

- è pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del codice civile, per la adozione della decisione di approvazione della presente fusione da parte della Società Incorporante in sede assembleare a norma dell'art. 2502, primo comma, del codice civile, ma in misura insufficiente al raggiungimento della soglia minima prevista da tale disposizione;

- non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la sopra indicata data del deposito del Progetto presso la sede sociale della deliberante Società e la data odierna; la medesima informazione è giunta anche dalla Società Incorporanda.

Il Presidente precisa infine che, conformemente alle previ-

sioni del Progetto, non sono previste modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla fusione, salve eventuali variazioni dell'entità del capitale sociale di ISP, prima della data di efficacia della fusione, per effetto di operazioni straordinarie *medio tempore* perfezionate.

E quindi il Consiglio di Amministrazione,

- udita la proposta di fusione,

- visto il Progetto e la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione,

con voto espresso per appello nominale,

delibera

con voto unanime

1.) di approvare il Progetto di fusione per l'incorporazione nella

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156

della

"Banca Prossima S.p.A."

con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari n. 10,

secondo le modalità tutte indicate nel Progetto stesso, come sopra al presente verbale allegato sotto "B" e quindi con annullamento, senza concambio, di tutte le n. 114.244.000 (centoquattordicimilioniduecentoquarantaquattromila) azioni in cui è suddiviso il capitale sociale della Società Incorporanda e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile ("*Incorporazione di società interamente possedute*");

- con decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, dalla data, anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del codice civile, che sarà stabilita nell'atto di fusione;

- con decorrenza degli effetti contabili della fusione, di cui all'articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile, nonché degli effetti fiscali ex articolo 172, comma 9, del DPR 22/12/1986 n. 917, a far data dall'1 (uno) gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;

il tutto dato altresì atto che:

- non è previsto alcun trattamento speciale verso particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla fusione;

- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- conformemente alle previsioni del Progetto, come sopra allegato, non sono previste modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla fusione, salve eventuali variazioni dell'entità del capitale sociale di ISP, prima della data di efficacia della fusione, per effetto di opera-

zioni straordinarie *medio tempore* perfezionate;

2.) di conferire, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, a tutti gli amministratori *pro tempore* in carica della Società, ogni e più ampio potere per eseguire le delibere di cui sopra, ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 del codice civile, l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del Progetto; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel competente Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.


Essendo così esaurita la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla trattazione dei restanti punti dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 9,40

Del  
presente ho dato lettura al Comparsente, che lo approva e con me lo sottoscrive, omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati, alle ore 9,40

Consta  
di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per undici pagine e della dodicesima sin qui.

F.to Gian Maria Gros Pietro

F.to Andrea De Costa notaio



INTESA  SANPAOLO

*Am e CF*

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. sul progetto di fusione per incorporazione di BANCA PROSSIMA S.p.A. in INTESA SANPAOLO S.p.A.

*ADG*



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA PROSSIMA S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES COD. CIV. NONCHÉ DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* cod. civ. e dell'art. 70 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti quotati, descrive l'operazione di fusione per incorporazione in Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante") di BANCA PROSSIMA S.p.A. (di seguito anche "PROSSIMA" o la "Società Incorporata").

In appresso l'operazione sarà indicata anche come la "Fusione".

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative della Fusione sono, di seguito, diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLE FUSIONI

2.1. SOCIETÀ INCORPORANTE

*INTESA SANPAOLO S.P.A. E IL RELATIVO GRUPPO*

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 12 milioni di clienti e oltre 4.600 filiali, ed uno dei principali in Europa.

Intesa Sanpaolo nasce il 1° gennaio 2007 dalla fusione di Sanpaolo IMI in Banca Intesa – banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 18% dei prestiti e dei depositi), nella raccolta premi vita (con una quota del 19%), nel risparmio gestito (20%), nei fondi pensione (22%) e nel factoring (29%).

Inoltre il Gruppo ha una presenza internazionale strategica, con circa 1.100 sportelli e 7,7 milioni di clienti. Si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa grazie alle proprie controllate locali: è al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al quarto in Albania, al quinto in Bosnia-Erzegovina, al sesto in Egitto e al settimo in Ungheria e Slovenia.

Al 31 marzo 2018, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta un totale attivo di 792.728 milioni di euro, crediti verso clientela per 401.033 milioni di euro, raccolta diretta bancaria di 424.258 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche di 153.056 milioni di euro.

L'attività del Gruppo si articola in sette business units:

Divisione Banca dei Territori: focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit. La divisione include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano) e di instant banking (tramite Banca 5).

Divisione Corporate e Investment Banking: partner globale per lo sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di capital markets e investment banking (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 25 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei



suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking. La divisione è attiva nel settore del Public Finance come partner globale per la pubblica amministrazione.

Divisione International Subsidiary Banks: include le controllate che svolgono attività di commercial banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania e Veneto Banka Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb e Veneto Banka Croazia), Egitto (Bank of Alexandria), Moldavia (Eximbank), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania e Intesa Sanpaolo S.p.A. Torino Succursale di Bucarest), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Intesa Sanpaolo Bank), Ucraina (Pravex Bank) e Ungheria (CIB Bank).

Divisione Private Banking: serve i clienti appartenenti al segmento Private e High Net Worth Individuals con l'offerta di prodotti e servizi mirati. La divisione include Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, con 6.017 private banker.

Divisione Asset Management: soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale. La divisione include Eurizon, con 253 miliardi di euro di masse gestite.

Divisione Insurance: prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo. Alla divisione fanno capo le società Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa Sanpaolo Assicura, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 153 miliardi di euro.

Capital Light Bank: estrazione di valore dalle attività non-core, con gestione dei crediti in sofferenza e degli assets repossessed, cessione delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva delle altre attività non-core.

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.

## 2.2. SOCIETÀ INCORPORATA

### *BANCA PROSSIMA S.P.A.*

Banca Prossima S.p.A. è la banca della Divisione Banca dei Territori che fornisce servizi bancari alle organizzazioni e agli enti laici e religiosi che operano, senza finalità di lucro, nell'interesse generale (Terzo Settore). Rappresenta altresì la prima esperienza nel Gruppo di Impact Bank, generando valore sociale e inclusione con l'ampliamento dell'accesso al credito a favore dei «primi esclusi» - rispetto ai criteri delle linee di impiego tradizionali - attraverso il Fondo per lo Sviluppo e l'Impresa Sociale.

La società opera mediante n. 84 filiali e distaccamenti e ha un organico di 416 unità (dati al 31 dicembre 2017).

## 3. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL SUO CONSEGUIMENTO

Nel quadro delle attività per la realizzazione degli obiettivi del Piano d'Impresa 2018-2021 ed in coerenza con il processo di semplificazione societaria in atto nel Gruppo, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società Incorporata, si propone di avviare la Fusione.

Il progetto di integrazione confluisce, implementandolo, in un più ampio disegno previsto dal Piano d'Impresa di «lancio» di un nuovo Plafond a Impatto Sociale rivolto a selezionate categorie di clientela, diverse dal Terzo Settore, con difficoltà di accesso al credito.

Post fusione, per garantire sostanziale continuità con il Fondo per lo Sviluppo e l'Impresa Sociale di Banca Prossima, sarà costituito in Capogruppo un Plafond specifico per il Terzo Settore che si aggiunge al Plafond a Impatto Sociale. L'attuale consistenza del Fondo di Banca Prossima sarà assorbita nel patrimonio netto dell'incorporante.

A livello organizzativo, in un'unica struttura di Capogruppo confluirà la gestione sinergica dei

*Manca*

*MA*



due Plafond e l'attuale articolazione territoriale della Banca, che sarà mantenuta.

La Fusione consentirà di conseguire efficienze derivanti dal maggior coordinamento commerciale e dalla riconduzione dei servizi/prodotti all'offerta target della Banca dei Territori, dalla maggiore flessibilità nella gestione dei portafogli clienti e da una prossimità commerciale più capillare.

Sinergie di costo deriveranno dalla riduzione dei costi di struttura e dalla liberazione di risorse (risparmi annui lordi per € 3,1 mln), a cui si aggiungeranno risparmi derivanti dall'eliminazione dei costi di manutenzione del clone informatico e dalla maggior efficienza del nuovo modello di business accentrato in ISP, facendo venire meno l'investimento previsto per allineare PROSSIMA a Capogruppo in ambito multicanalità (circa € 8,75 mln).

La Fusione, fiscalmente neutrale, sarà realizzata in continuità di valori.

L'integrazione sarà attuata con la consueta attenzione alla piena continuità del servizio alla clientela e sarà accompagnata da una adeguata campagna di comunicazione.

Sul piano occupazionale la Fusione avverrà nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e dei protocolli sottoscritti.

#### 4. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione. Ciò in quanto Intesa Sanpaolo deterrà – come attualmente detiene – la totalità del capitale sociale della Società Incorporata e dunque per essa vigerà il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 *ter* cod. civ.

#### 5. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-*bis* cod. civ.

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

#### 6. RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), la fusione non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Società Incorporata. Nella determinazione del reddito della società incorporante non si tiene conto dell'eventuale avanzo o disavanzo derivante dall'annullamento delle azioni della Società Incorporata.

Gli eventuali maggiori valori iscritti dalla Società Incorporante per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento con riferimento ad elementi patrimoniali della Società Incorporata non sono imponibili. Tuttavia, i beni pervenuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. È applicabile l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-*ter*, del TUIR e all'art. 15, commi 10 e 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio sui beni della Società Incorporata.

Non essendo iscritte nell'ultimo bilancio della Società Incorporata riserve in sospensione di imposta, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 172 del TUIR in materia di ricostituzione delle suddette riserve nel bilancio dell'incorporante.

All'eventuale avanzo da annullamento si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della Società Incorporata che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Il capitale e le riserve di capitale si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

La Società Incorporata ha esercitato con la Società Incorporante Intesa Sanpaolo l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. 117 e ss. del TUIR per i periodi di imposta 2017-2019. Non sussistono perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato fiscale.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

## 7. PROFILI GIURIDICI

La Fusione è subordinata al rilascio del richiesto provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ("TUB"). In particolare, il rilascio di tale autorizzazione costituisce condizione per l'iscrizione del progetto di fusione presso i competenti Uffici del Registro delle Imprese.

Poiché, come si è detto, al momento di efficacia della Fusione Intesa Sanpaolo deterrà – come attualmente detiene – la totalità del capitale sociale della Società Incorporata, la Fusione sarà effettuata con le modalità semplificate previste dall'art. 2505 cod. civ.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

La Fusione sarà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, conformemente a quanto previsto dall'art. 18.2.2 (m) dello Statuto della società. Ciò a meno che i soci di Intesa Sanpaolo che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma terzo, cod. civ.) – entro otto giorni da quando il progetto di fusione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Fusione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Non vi sono patti parasociali aventi ad oggetto la Società Incorporante.

La Fusione non avrà effetti sulla composizione dell'azionariato rilevante di Intesa Sanpaolo nonché sul relativo assetto di controllo.

## 8. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Non è prevista alcuna modifica allo statuto della Società Incorporante derivante dalla Fusione.


Peraltro, si informa che in data 27 aprile 2018 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria tenutasi in pari data, ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la contestuale eliminazione in statuto dell'indicazione del valore nominale delle azioni di Intesa Sanpaolo, con conseguenti modifiche degli articoli 5 e 29 ed eliminazione dell'articolo 30 dello statuto sociale e con conseguente rinumerazione degli articoli da 31 a 36. L'esecuzione di dette modifiche è ad oggi condizionata a che l'importo da riconoscere agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione in prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2, cod. civ.


Resta fermo che l'entità del capitale sociale di Intesa Sanpaolo potrebbe inoltre variare, prima della data di efficacia della Fusione, per effetto di operazioni straordinarie di integrazione societaria perfezionate medio tempore.

Milano, 12 giugno 2018

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro





INTESA  SANPAOLO  BANCA PROSSIMA  
PER LE IMPRESE SOCIALI E LE COMUNITA'


*Ma. Osh*

Progetto di fusione per incorporazione di

BANCA PROSSIMA S.p.A.

in

INTESA SANPAOLO S.p.A.



*Ma. Osh*

ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile

## **PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA PROSSIMA S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.**

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Società Incorporante") e il Consiglio di Amministrazione di BANCA PROSSIMA S.p.A. (di seguito anche "PROSSIMA" o la "Società Incorporata")

### **PREMESSO CHE**

- PROSSIMA è partecipata da Intesa Sanpaolo in misura pari al 100% del capitale sociale;
- nell'ambito del programma di semplificazione societaria delineato dal Piano di Impresa 2018 – 2021 è prevista la fusione per incorporazione di PROSSIMA in Intesa Sanpaolo (di seguito, la "Fusione");

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501 *ter* e 2505 del codice civile (il "Progetto di Fusione").

Resta fermo che l'attuazione della Fusione di cui al presente Progetto di Fusione è subordinata al rilascio della richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

### **1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

#### **1.1 Società Incorporante**

"Intesa Sanpaolo S.p.A.", con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale di euro 8.731.984.115,92, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

#### **1.2 Società Incorporata**

"BANCA PROSSIMA S.p.A.", con sede in Milano, Piazza Paolo Ferrari, 10, capitale Sociale di Euro 82.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 05836420967, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico

Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

## **2. STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

Non sono previste modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla Fusione. In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente in vigore.

Peraltro, si informa che in data 27 aprile 2018 l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Intesa Sanpaolo, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria tenutasi in pari data, ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la contestuale eliminazione in statuto dell'indicazione del valore nominale delle azioni di Intesa Sanpaolo, con conseguenti modifiche degli articoli 5 e 29 ed eliminazione dell'articolo 30 dello statuto sociale e con conseguente rinumerazione degli articoli da 31 a 36. L'esecuzione di dette modifiche è ad oggi condizionata a che l'importo da riconoscere agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 400 milioni al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione in prelazione ai soci di Intesa Sanpaolo delle azioni degli azionisti di risparmio recedenti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2, cod. civ.

Resta fermo che l'entità del capitale sociale di Intesa Sanpaolo potrebbe inoltre variare, prima della data di efficacia della Fusione, per effetto di operazioni straordinarie di integrazione societaria perfezionate medio tempore.

## **3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Fusione, poiché Intesa Sanpaolo detiene e deterrà al momento dell'efficacia della Fusione la totalità del capitale sociale della Società Incorporata, di talché troverà applicazione il divieto di cui all'art. 2504-ter cod. civ.

## **4. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione di cui al presente progetto sarà stabilita nell'atto di Fusione. Essa potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis cod. civ.



**5. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.

**6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non è previsto alcun trattamento speciale verso particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nella società partecipanti alla Fusione.

**7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

**ALLEGATI**

Allegato A) Statuto della Società Incorporante

Milano, 12 giugno 2018

Per il Consiglio di Amministrazione di  
Intesa Sanpaolo S.p.A.



Milano, 29 giugno 2018

Per il Consiglio di Amministrazione di  
BANCA PROSSIMA S.p.A.







EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino  
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2018-ITISP-46

Frankfurt am Main, 21 December 2018

**Decision regarding the merger by absorption of Banca Prossima S.p.A. into the Supervised Entity**

Dear Sir or Madam,

I am writing to notify you that the Governing Council of the European Central Bank (ECB) on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board under Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013<sup>1</sup>, has decided to authorise the merger by absorption of Banca Prossima S.p.A. (hereinafter 'Banca Prossima') into the Supervised Entity.

This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, in conjunction with Article 57(1) of the Italian Legislative Decree 385/1993 (Consolidated Law on Banking)<sup>2</sup> and the Banca d'Italia Circular No 229/1999, Title III, Chapter 4<sup>3</sup>.

This Decision is based on your application filed on 25 September 2018 and on the information available as set out below.


**1. Facts on which the decision is based**

- 1.1 On 25 September 2018, the Supervised Entity submitted an application to the ECB regarding the authorisation for a merger by absorption of Banca Prossima into the Supervised Entity. This entity is a 100% owned subsidiary of the Supervised Entity.
- 1.2 The merger is part of a wider process aimed at streamlining the corporate structure of the Supervised Entity's banking group through a gradual and substantial reduction of the number of legal entities within the scope of the consolidation. The merger was approved by the board of directors of the Supervised Entity on 12 June 2018 and by the board of directors of Banca Prossima on 29 June 2018.

<sup>1</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).

<sup>2</sup> [www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385!vig=2016-01-08](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385!vig=2016-01-08).

<sup>3</sup> [www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c229/istr\\_vig\\_99\\_12a.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c229/istr_vig_99_12a.pdf).



*Handwritten signature*

*E. H. H. H.*

- 1.3 According to the application, the merger will allow savings and higher business model efficiency. No significant impact is foreseen on the prudential ratios at consolidated level and limited effect is foreseen on the prudential ratios at individual level of the Supervised Entity.

## 2. Assessment

- 2.1 Based on the facts, submissions and information summarised in Section 1, the ECB has assessed the application against the following criteria set out in applicable regulation, in particular:
- the capability to meet the prudential requirements regarding capital, risk concentration and maturity transformation;
  - the level of fixed and staff costs;
  - the soundness of the organisational structure with regard to the internal control system and the flow of information.
- 2.2 On the basis of the above and of the information available, the ECB concludes that the merger meets the criteria set out in paragraph 2.1. The assessment of the merger did not reveal any significant issues that could jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity or affect their technical and organisational requirements.

## 3. General

- 3.1 The ECB has taken this decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were not true, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with any requirement or obligation set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to any other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will reconsider the terms of the Decision, including revoking it in full or in part.
- 3.3 This Decision takes effect on the day of its notification to the addressee.

## 4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank<sup>4</sup>. A request for a review should be sent, preferably by electronic mail, to [ABoR@ecb.europa.eu](mailto:ABoR@ecb.europa.eu) or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review  
European Central Bank  
Sonnemannstrasse 22  
60314 Frankfurt am Main  
Germany


---

<sup>4</sup> Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).

ECB-CONFIDENTIAL




4.2 This Decision may be challenged before the *Court of Justice of the European Union* under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,




*The Secretary of the Governing Council*

Pedro Gustavo TEIXEIRA



Sara Munyis



BANCA CENTRALE EUROPEA  
VIGILANZA BANCARIA



BCE- RISERVATA

Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Piazza San Carlo, 156  
10121 Torino  
Italia

(in seguito 'Ente Vigilato')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2018-ITISP-46

Francoforte sul Meno, 21 dicembre 2018

**Decisione riguardante la fusione per incorporazione della Banca Prossima S.p.A. nell'Ente Vigilato**

Gentile Signore o Signora,

scrivo per informarvi che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 26, comma 8 del Regolamento del Consiglio (UE) N. 1024/2013<sup>1</sup>, ha deciso di autorizzare la fusione per incorporazione della Banca prossima S.p.A. (di seguito 'Banca Prossima') nell'Ente Vigilato.

Questa Decisione è stata adottata ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 lett. d) ed e) e Articolo 9, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1024/2013, in combinato disposto con l'Articolo 57, comma 1 del Decreto Legislativo Italiano 385/1993 (Testo Unico Bancario)<sup>2</sup> e con la Circolare della Banca d'Italia n° 229/1999, Titolo III, Capitolo 4<sup>3</sup>.

Questa Decisione è basata sulla vostra domanda presentata il 25 settembre 2018 e sulle informazioni disponibili come riportato di seguito.

**1. Fatti su cui si basa la decisione**

- 1.1 Il 25 settembre 2018 l'Ente Vigilato ha presentato alla BCE una richiesta riguardante l'autorizzazione per la fusione per incorporazione di Banca Prossima nell'Ente Vigilato. Questo ente è detenuto al 100% dall'Ente Vigilato.
- 1.2 La fusione fa parte di un più ampio processo mirato a razionalizzare la struttura del gruppo bancario dell'Ente Vigilato mediante una graduale e sostanziale riduzione del numero di soggetti giuridici nell'ambito del consolidamento. La fusione è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'Ente Vigilato il 12 giugno 2018 e dal consiglio di amministrazione di Banca Prossima il 29 giugno 2018.

<sup>1</sup> Regolamento del Consiglio (EU) N. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (G.U. L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>2</sup> [www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?um:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385|vig=2016-01-08](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?um:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385|vig=2016-01-08).

<sup>3</sup> [www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/archivio-nome/circolari/c229/istr\\_vig\\_99\\_12a.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/archivio-nome/circolari/c229/istr_vig_99_12a.pdf).



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- 1.3 Secondo la richiesta, la fusione consentirà un risparmio e una più efficiente strategia di marketing. Non è previsto alcun impatto su coefficienti prudenziali a livello consolidato ed è previsto un effetto limitato sui coefficienti prudenziali dell'Ente Vigilato a livello individuale.

## 2. Valutazione

- 2.1 Sulla base dei fatti, della documentazione e delle informazioni riepilogate nella Sezione 1, la BCE ha valutato la richiesta, in base ai seguenti criteri stabiliti nella normativa applicabile, ed in particolare:
- la capacità di soddisfare i requisiti prudenziali riguardanti il capitale, la concentrazione dei rischi e la trasformazione delle scadenze;
  - il livello dei costi fissi e del personale;
  - la solidità della struttura organizzativa in relazione al sistema di controllo interno e al flusso delle informazioni.
- 2.2 Sulla base di quanto sopra e delle informazioni disponibili, la BCE conclude che la fusione soddisfa i criteri indicati nel paragrafo 2.1. La valutazione della fusione non ha rivelato nessun elemento significativo che potrebbe mettere a repentaglio la sana e prudente gestione dell'Ente Vigilato o alterare i loro requisiti tecnici e organizzativi.

## 3. Varie

- 3.1 La BCE ha preso questa decisione sulla base dei fatti riferiti e delle dichiarazioni rese dall'Ente Vigilato. Se qualcuno di questi fatti o dichiarazioni non fossero veri, o non riflettessero più la situazione descritta, ciò potrebbe costituire una ragione sufficiente per revocare questa Decisione.
- 3.2 Se l'Ente Vigilato cessa di rispettare qualunque requisito o obbligo stabiliti da questa Decisione, o se cambiasse la normativa, e fatto salvo ogni altro caso stabilito dalla normativa di riferimento che prevede la revoca, la BCE riconsidererà i termini della Decisione, anche revocandola totalmente o parzialmente.
- 3.3 Questa Decisione è efficace dal giorno della sua notificazione al destinatario.

## 4. Riesame amministrativo e giudiziario

- 4.1 Un riesame di questa Decisione da parte della Commissione Amministrativa del Riesame della BCE può essere richiesto alle condizioni e nei termini previsti dall'Articolo 24 del Regolamento (UE) n° 1024/2013 e della Decisione 2014/360/UE della Banca Centrale Europea <sup>4</sup>. Una richiesta di riesame dovrà essere inviata, preferibilmente per posta elettronica, a: [ABoR@ecb.europa.eu](mailto:ABoR@ecb.europa.eu), oppure per posta, a:

Segreteria della Commissione Amministrativa del Riesame  
Banca Centrale Europea  
Sonnenmannstrasse 22  
60314 Francoforte sul Meno  
Germania

<sup>4</sup> Decisione 2014/360/UE della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione della Commissione Amministrativa del Riesame e le sue Norme di Funzionamento (BCE/2014/16) (G.U. L 175, del 14.6.2014, p. 47).


4.2 Questa Decisione può essere impugnata presso la *Corte di Giustizia dell'Unione Europea* alle condizioni e nei termini previsti dall'Articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Distinti saluti,

[Firma]

*Il segretario del Consiglio Direttivo*


Pedro Gustavo TEIXEIRA



*Sono Mongie*



Handwritten scribbles or faint text, possibly illegible.





Repertorio n. 8201

Verbale di asseverazione.

Repubblica Italiana

Il ventisei marzo duemiladiciannove,

in Torino, nel mio studio in via Mercantini n. 5,  
alle ore 17,30 circa.

Avanti me, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti  
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-  
rino, è personalmente comparsa la signora

Sara MURGIA, nata a Torino il 3 marzo 1987, domici-  
liata a Torino, via Mercantini n. 5,


della cui identità personale sono certo.

Detta comparsante, a sensi e per gli effetti di leg-  
ge, previa seria ammonizione sull'importanza mora-  
le e giuridica dell'atto e sull'obbligo di dichia-  
rare la verità, assevera con giuramento l'avanti  
stesa traduzione da essa sottoscritta, pronuncian-  
do la formula

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle  
operazioni commessemi al solo scopo di far conosce-  
re la verità."

Del che ho redatto il presente verbale letto, con-  
fermato e sottoscritto essendo le ore 17,35 circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente,



*[Handwritten signature]*



che si rilascia in originale, occupa un foglio  
scritto per una facciata intera e fino a qui della  
seconda.

*Foto MURIO*  
*Romualdo*

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di undici pagine, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Copia rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, per uso allegazione a verbale a rogito notaio Andrea DE COSTA in Milano.

L'imposta di bollo di euro 32 è stata assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato il contrassegno telematico n. 01170907310442 e 01181067016172.

Torino, il giorno 8 aprile 2019



*Handwritten signature of Remo Maria Morone*

**Certificazione di conformità di documento informatico a documento analogico**  
(art. 23 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia su supporto analogico composta di numero undici pagine (esclusa la presente) su sei mezzi fogli è conforme al documento informatico firmato digitalmente dal notaio *Remo Maria Morone* la validità del cui certificato di firma digitale è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-Sign ove risulta la vigenza dal 09/08/2017 sino al 09/08/2020.

Copia formata ai sensi dell'art. 57-bis L.N.

Milano, 15 aprile 2019

*Andrea De Costa*



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Registro Imprese di Torino

Firmato Andrea De Costa

Milano, 17 aprile 2019

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

